

## TRIBUNALE DI BARI III^ SEZIONE CIVILE

*r.g.a.c.*

Il Giudice Unico,

visti gli atti, sciogliendo la riserva di cui a verbale del xxxxxx;  
ha emesso la seguente

### ORDINANZA

- Rilevato che TIZIO ha richiesto all'adito Tribunale, con ricorso ex art. 702 bis cpc, di condannare la ALFA spa al pagamento dei compensi dovuti al professionista ex art. 2233 cc, quantificati in € 13.067,57 oltre accessori di legge;
- considerato che la resistente, sulla scorta dello schema conciliativo articolato all'udienza del xxxxxx sulla base della prassi adottata dall'Articolazione, già ex sezione distaccata, di Modugno e condivisa dall'intestata III^ Sez.civile <sup>1</sup>, ha formulato proposta di definire la controversia, corrispondendo *pro bono pacis* l'importo di € 5.000,00, comprensivo di oneri fiscali;
- rilevato che il favorevole intento conciliativo così dimostrato induce il Giudice ad articolare proposta transattiva ex art. 185 bis cpc, disposizione che consente all'AG non di semplicemente sollecitare le parti allo scambio ex art. 185 cpc di proposte e/o accettazioni di accordi transattivi o conciliativi ma di attivarsi egli stesso d'ufficio per promuovere "sino a quando è esaurita l'istruzione" la definizione bonaria della controversia, formulando una autonoma proposta;
- considerato quindi che, alla luce della natura della domanda formulata in citazione, dei motivi posti alla base della stessa, e della richiamata normativa che, abrogate le tariffe professionali dei dr commercialisti di cui al DM n.69/2010, con il Dl. N. 1/2012, all'art. 9, ha previsto la proroga delle vecchie tariffe fino al termine del 27.7.2012 "limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziarie";
- rilevato in proposito che la proposta che si formulerà di seguito, pur inferiore a quanto richiesto dall'attore, potrebbe portare ad entrambe le parti indiscutibili vantaggi economici, dovendosi in caso contrario procedersi alla valutazione del merito della controversia con tutti i rischi connessi alla cd alea del giudizio;
- considerato inoltre che in punto di spese legali di cui la resistente potrebbe farsi carico, le stesse verranno determinate sulla base dell'importo di cui alla proposta formulata, ossia con scaglione fino ad € 5200 ex Dm 55/14, coefficienti minimi per la semplicità delle questioni trattate e senza la fase istruttoria e decisionale;

Va inoltre accordato alle parti un termine per il raggiungimento di un accordo convenzionale sulla base della proposta di seguito posta, e ciò fino alla data della prossima udienza, alla quale, se l'accordo verrà raggiunto, le parti potranno non comparire, mentre se fallisca potranno riportare a

---

<sup>1</sup> Si rimanda allo schema di ordinanza adottato dal Tribunale di Bari riprodotto sul Foro Italiano, vol. 2, anno 2012, parte quinta "Monografie e Varietà", pag. 59 e ss.

verbale le loro posizioni e/o offerte al riguardo, permettendo al Giudice, nel merito, l'eventuale valutazione della loro condotta processuale per la regolamentazione delle spese di lite, ex art. 91 cpc <sup>2</sup>.

P.Q.M.

INVITA le parti a raggiungere un accordo conciliativo/transattivo sulla base della proposta che il Giudice trascrive in calce, concedendo a tal fine termine fino alla data dell'udienza;

INVITA i difensori delle parti ad illustrare tempestivamente ai loro assistiti le possibilità aggiunte dalla presente ordinanza al percorso conciliativo già fra loro avviato nel corso del presente giudizio;

RINVIA all'udienza del xxxxxx per le ulteriori determinazioni.

Bari,xxxxxx

**Il Giudice**

PROPOSTA FORMULATA dal GIUDICE ai sensi dell'art.185 bis cpc

Il Giudice,  
letti gli atti della causa,

P R O P O N E

- la definizione della controversia mercè la corresponsione da parte della convenuta ed in favore dell'attore dell'importo di € 5.000,00, oltre spese legali determinate in € 545,00, di cui € 406,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA ed accessori di legge a soddisfacimento di tutte le pretese fatte valere in giudizio.

Bari,xxxxxx

**Il Giudice**

---

<sup>2</sup> L'articolo citato prevede che "il giudice, se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 92 cpc